



TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice,

visto il ricorso presentato da [] con l'assistenza dell'avv. SALVATORE PSAILA, con il quale è stato chiesto di ammetterli alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e seguenti del CCII, secondo la proposta redatta dal Gestore, Dott.ssa Stella Vella, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Centuripe" e dunque, fissata udienza, di omologare la proposta corredata dal piano allegato al ricorso;

esaminata la relazione dell'OCC e la documentazione allegata;

tenuto conto che a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice con provvedimento del 10.1.2025, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il ricorrente, coadiuvato dall'OCC, ha riscontrato tale richiesta con atto del 21.1.2025 allegando ulteriore documentazione;

ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura in questione, in quanto:

a) Competenza

alla luce della produzione in atti risulta sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 CCI (a cui fa rinvio l'art. 68 CCI) che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti i ricorrenti sono residenti in Barrafranca, come da certificato di residenza in atti;

b) Presupposti soggettivi: 1) Qualifica di consumatore. 2) Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII). 2) Sovraindebitamento

- 1) I ricorrenti appaiono avere la qualifica di "consumatore", ossia "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*" (art. 2 co. 1 lett. e) C.C.I.).

Il ricorrente [] è lavoratore dipendente presso l'ASP di Enna con la qualifica di "operatore tecnico autista", mentre [] non

svolge alcuna attività lavorativa. Entrambi hanno maturato un'esposizione debitoria per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.

2) i ricorrenti non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della domanda o beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

In punto di sussistenza di profili di colpa grave, malafede o frode in capo ai debitori nella generazione della situazione di sovraindebitamento, allo stato non appaiono sussistere circostanze che facciano ritenere manifestamente inammissibile la domanda, fermo restando l'ulteriore approfondimento necessario da compiersi prima dell'omologa nel pieno contraddittorio delle parti;

3) appare sussistere il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore"*, vale a dire, rispettivamente, l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori

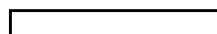
c) documentazione

La proposta è stata corredata -anche mediante successive integrazioni- dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa -anche a seguito delle successive integrazioni- dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 e 3 CCII.

In particolare, ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCII la domanda è stata corredata dall'elenco:

a) *di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*

Creditore	Natura	Importo residuo
Yoda SPV srl – Intrum Italy spa	Ipotecario	€66.337,66
Yoda SPV srl – Intrum Italy spa	Chirografo	€7.499,81
Spese RGE 33-2023 YODA SPV srl		€7.486,34
IBL spa	Chirografo	€25.935,00
Avvera spa	Chirografo	€16.884,00
Ifis Npl spa	Chirografo	€4.181,49
Compass Banca spa – pignoramento presso terzi	Chirografo	€ 556,40
Kruk investimenti srl	Chirografo	€14.470,60
Area srl	Chirografo	€518,74
Finn SPV srl	Chirografo	
AdERisc	Privilegio	€6.015,25
AdERisc	Chirografo	€11.226,07
Totale		€162.492,16



R29420110001899123000	TARI 2009	Comune di Barrafranca	€ 395,84	€ 142,03
R29420110005660060000	Contravv. Stradale 2007	Comune di Enna		€ 103,70
R29420110007735273000	TARI 2010	Comune di Barrafranca	€ 394,41	€ 120,28
R29420110007735273000	Contravv. Stradale 2010	Prefettura di Enna		€ 2.768,29
R29420120000887729000	Contravv. Stradale 2009	Comune di Barrafranca		€ 135,94
R29420120000887729000	Contravv. Stradale 2008	Comune di Siracusa		€ 161,33
R29420120000887729000	Contravv. Stradale 2009-2008 recupero spese legali	AdE dir. Prov. Enna		€ 22,77
R29420120005631335000	TARI 2011	Comune di Barrafranca	€ 393,24	€ 113,02
R29420130005629702000	Contravv. Stradale 2009	Comune di Longobardi		€ 118,38
R29420130007510322000	TARI 2012	Comune di Barrafranca	€ 387,25	€ 95,58
R29420140003892605000	Sanz amm e recupero spese 2013	Prefettura di Enna		€ 1.713,98
R29420160003990217000	Canone acqua 2006-2007-2008-2009	Comune di Barrafranca	€ 514,43	€ 80,09
R29420160005315160000	Registro tasse riscosse Sicilia 2012	AdE dir. Prov. Enna	€ 297,35	€ 113,97
R29420170001963406000	Registro tasse riscosse Sicilia 2013	AdE dir. Prov. Enna	€ 293,80	€ 108,61
R29420170001963406000	Contravv. Stradale 2013	Comune di Caltanissetta		€ 169,17
R29420190001182568000	Contravv. Stradale 2015	Prefettura di Enna		€ 591,52
R29420200000554191000	Bollo auto 2017	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 313,72	€ 93,18
R29420200000554292000	Contravv. Stradale 2018	Prefettura di Enna		€ 499,21
R29420210010920139000	Bollo auto 2016	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 330,99	€ 94,78
R29420210013101389000	Bollo auto 2018	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 310,94	€ 94,72
R29420220001378726000	Bollo auto 2019	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 293,16	€ 90,11
R29420230001608979000	Bollo auto 2020	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 291,34	€ 86,76
R29420230004749248000	Sanz amm e recupero spese 2011	Prefettura di Enna		€ 2.066,46
R29420240002234991000	Bollo auto 2021	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 280,39	€ 86,76
25005BF02365/2019	IRPEF 2014	adE dir. Prov. Pescara	€ 167,78	€ 16,17
25005BF02354/2020	IRPEF 2015	adE dir. Prov. Pescara	€ 161,03	€ 13,35
TOTALE			€ 4.825,67	€ 9.711,60

A seguire nel dettaglio la situazione debitoria tributaria della sig.ra

Cartella	Tributo	Creditore	Privilegio	Chirografo
R29420110007167973000	IMU 2005 -2006	Comune di Barrafranca	€ 113,05	€ 62,30
R29420130002923301000	Contravv. Stradale 2010	Comune di Barrafranca		€ 291,95
R29420160005447380000	Registro tasse riscosse Sicilia 2012	AdE dir. Prov. Enna	€ 167,13	€ 69,45
R29420170002089558000	Contravv. Stradale 2013	Comune di Caltanissetta		€ 183,96
R29420180001234951000	Registro tasse riscosse Sicilia 2014	AdE dir. Prov. Enna	€ 162,71	€ 63,93
R29420180002344984000	Contravv. Stradale 2015	Comune di Caltanissetta		€ 108,53
R29420200000554292001	Contravv. Stradale 2018	Prefettura di Enna		€ 499,21
R29420200000955311000	Bollo auto 2017	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 150,10	€ 47,65
R29420210003838892000	Registro tasse riscosse Sicilia 2015	AdE dir. Prov. Enna	€ 172,65	€ 53,84
R29420210011182660000	Bollo auto 2016	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 160,52	€ 46,90
R29420210013500380000	Bollo auto 2018	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 144,54	€ 46,90
R29420240002501964000	Bollo auto 2021	Regione Sicilia dip. Finanza ed economia	€ 118,88	€ 39,85
TOTALE			€ 1.189,58	€ 1.514,47

b) *della consistenza e della composizione del patrimonio;*

Beni mobili registrati

Come si evince dalla visura PRA allegata la sig.ra non è intestataria di alcun bene mobile.

- Beni Immobili:

I beni immobili, come si evince dall'allegata visura (Allegato n.6) nella disponibilità della sig.ra risulta essere:

- Fabbricato sito in Barrafranca (EN) in via Carlo Buozzi n.49

Foglio	Particella	Sub	Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Possesso
13	1425			A/3	2	8,5 vani		€333,63	1/1

L'Arch. Serafino Bentivegna, nella qualità di CTU nominato dal Giudice delle Esecuzioni Dott. Davide Palazzo, nella procedura esecutiva RGE n. 33/2023 pendente presso il Tribunale di Enna, nella perizia di stima allegata, ha stimato l'immobile per un importo di € 104.059,00.

Rilievi: per come chiarito in riscontro alla richiesta del Giudice si è in attesa di ricevere dagli istituti finanziari gli estratti dei conti correnti presso cui i debitori hanno intrattenuto e/o intrattengono rapporti.

- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.*

Quest'ultimo è stato quantificato in euro 1.424,19, tenuto conto che il nucleo familiare è composto dai due debitori e da due figli, peraltro con deficit di apprendimento e di carattere motorio.

La relazione dell'OCC, allegata al ricorso, soddisfa i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 68 CCII contenendo:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

nonché, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:

- la verifica della corretta valutazione sul merito creditizio del debitore effettuato dai soggetti finanziatori (Intesa Sanpaolo s.p.a. e IBL s.p.a.)
- la quantificazione dell'importo necessario al fabbisogno familiare (ritenuta congrua nella somma indicata dai debitori)

Rilievi: si rileva comunque la mancanza della verifica del merito creditizio con riferimento a Compass Banca spa

Proposta

La proposta – che peraltro ha contenuto libero – prevede tempi e modalità specifiche per superare la crisi da sovraindebitamento, fermo restando che l'OCC, sentito il debitore, e dopo aver riferito al giudice potrà proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie, dopo le osservazioni dei creditori e prima della pronuncia sull'omologa (art. 70 comma 6 CCII).

I debitori conserveranno la disponibilità dei beni mobili e immobili indicati in premessa.

Nella specie i debitori, secondo il piano proposto, si impegnano a corrispondere, nell'arco temporale di 10 anni e 11 mesi, con bonifici semestrali, l'importo complessivo di euro 55.126,42 (pari ad euro 418,00 mensili per undici anni), comprensivo del compenso OCC¹.

Tale importo, nella prospettiva dei ricorrenti, sarebbe superiore a quello realizzabile in sede di liquidazione (euro 38.025,29).

I ricorrenti intendono soddisfare:

- integralmente i crediti in prededuzione;
- nella misura del 55,00 % il creditore ipotecario e i privilegiati
- nella misura del 10% i restanti creditori - chirografari e privilegiati - per incapacienza dell'attivo.

Creditore	Natura Credito	Importo Debito	Soddisfazione %	Somma soddisfo ¹
OCC	Prededuzione	€2.800,00	100%	2.800,00
Yoda SPV srl – Intrum Italy spa	Ipotecario	€66.337,66	55%	36.295,33
Yoda SPV srl – Intrum Italy spa	Chirografo	€7.499,81	10%	€ 749,98
Spese RGE 33-2023 YODA SPV srl	Privilegiate	€7.486,34	55%	€ 4.117,49
IBL spa	Chirografo	€25.935,00	10%	€ 2.593,50
Avvera spa	Chirografo	€16.884,00	10%	€ 1.688,40
Ifis Npl spa	Chirografo	€4.181,49	10%	418,149
Compass Banca spa – pignoramento presso terzi	Chirografo	€556,4	10%	€55, 64
Kruk investimenti srl	Chirografo	€14.470,60	10%	1447
Area srl	Chirografo	€518,74	10%	51,87
Finn SPV srl	Chirografo	€1144,00	10%	114,40
AdERisc	Privilegio	€6.015,25	55%	€ 3.308,39
AdERisc	Chirografo	€11.226,07	10%	1122,607
Totale		165.292,16		55.126,42

Osservazioni: si evidenzia che l'ultimo correttivo del Codice della Crisi ha (re)introdotta la moratoria biennale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

¹ Quanto al compenso si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore, all'art. 71 CCII, subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, e che eventuali acconti devono analogamente essere accordati dal Giudice previa esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

Ne segue che l'ammontare della somma indicata non può essere considerata come vincolante e che, in ogni caso, le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate.

Qualora il termine previsto si intendesse a pena di inammissibilità, si ritiene che verrebbe eccessivamente frustrato l'istituto, che è finalizzato a consentire al debitore di superare la crisi attraverso un piano sostenibile.

Peraltro, gli stessi creditori prelatizi potrebbero preferire l'adempimento mediante un piano concordato che preveda anche tempi più lunghi di pagamento, anziché tentare di ottenere la soddisfazione dei propri crediti in via coattiva, autonomamente e con scarsi risultati.

È allora preferibile ritenere che il termine in questione debba essere valutato più sotto il profilo della convenienza dell'accordo – e ciò anche ai fini di cui all'art. 70 comma 7 CCII – piuttosto che sotto quello dell'ammissibilità, atteso che i creditori, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono loro corrisposte le somme, hanno comunque la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, fornendo al giudice tutti gli elementi per la decisione.

Tale conclusione è stata peraltro seguita anche dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce con riferimento alla moratoria annuale prevista dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 (Cass. 17834/2019; Cass. 17391/2020)

ritenuto, in definitiva, che va fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dai ricorrenti, all'esito della quale, e in seguito all'apposito contraddittorio anche sugli aspetti di criticità segnalati nel presente provvedimento, sarà compiuta (anche) la più approfondita valutazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura e sulla fattibilità del piano, nonché, in caso di contestazioni, anche sulla convenienza della proposta

considerato che *“con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*

considerato che i ricorrenti hanno esclusivamente chiesto di sospendere la procedura esecutiva in corso sull'unico immobile di proprietà della ricorrente (R.G.E. n. 33/2023) ed in cui si rileva sono andati deserti già diversi tentativi di vendita;

ritenuto che tale richiesta possa essere accolta, in quanto la vendita dell'immobile, adibito ad abitazione familiare, potrebbe comportare la necessità per la famiglia di ricorrere ad un affitto o all'acquisto di un'altra abitazione o ancora alla contrazione di ulteriori spese per il trasferimento

ritenuto di dover disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'udienza dell'15.5.2025 ore 11.00 (stanza del magistrato – piano 1° n. 27);

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Enna e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori;

Avvisa che i creditori dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico, per come previsto dall'art. 10 CCII;

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti;

Assegna ai creditori termine di trenta giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di quindici giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;

Dispone la sospensione del procedimento esecutivo n. 33/23 R.G.Es. imm.;

Vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del ricorrente in assenza di apposita autorizzazione;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia destinato alla pubblicità legale su richiesta della cancelleria (pubblicazione.sentenze@giustizia.it)

Manda alla cancelleria anche per la comunicazione ai ricorrenti del presente decreto.

Enna, 7.2.2025

Il Giudice

Dott. Davide Naldi